

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi 83, 32100, Belluno (BL), Italia, Tel. + 39 0437 938611 – vhv@pec.it – www.vhv.it

Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG

Capitale soc. euro 7.000.000 i.v. - C.F. / P.IVA / Registro imprese di Belluno n.: 00075940254 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n. 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.02.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030



STATUTO SOCIALE

Edizione marzo 2024

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita una Società per Azioni avente la denominazione "VHV Italia Assicurazioni S.p.A."

Art. 2

La sede della Società è in Belluno.

La Società potrà istituire, variare e sopprimere rappresentanze, agenzie e uffici su tutto il territorio italiano ed all'estero.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società e tra di loro si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci. I soci hanno la facoltà di aggiornare tale informazione contenuta nel libro dei Soci mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Art. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata secondo le norme di legge.

OGGETTO

Art. 4

La Società ha per oggetto l'esercizio in Italia ed all'estero dell'assicurazione in tutti i rami in cui è o potrà essere autorizzata dalle competenti Autorità.

La Società può assumere interessenze e partecipazioni in altre Imprese od Enti aventi oggetto analogo od affine al proprio. A scopo di investimento la Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi diverso oggetto.

La Società può inoltre assumere e concedere mandati e rappresentanze nel settore specifico e compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, di investimento e disinvestimento connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo conseguimento.

CAPITALE

Art. 5

La Società è dotata di un capitale sociale di Euro 7.000.000 (sette milioni) diviso in numero 28.000 (ventottomila) azioni ordinarie del valore nominale di 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi) Euro ciascuna.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio ovvero azioni fornite di diritti diversi. Le azioni sono nominative.

Ciascuna azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Art. 6

La Società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, determinandone modalità e condizioni di collocamento. Per il fabbisogno finanziario della Società i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi. La raccolta di fondi presso soci, con obbligo di rimborso, potrà essere rivolta esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, secondo le prescrizioni delle competenti autorità.

ASSEMBLEE

Art. 7

La convocazione delle assemblee, la validità della costituzione e delle deliberazioni, nonché il diritto di intervento e di rappresentanza nelle stesse sono regolati dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Deve inoltre contenere anche gli estremi della seconda convocazione nel caso di diserzione della prima.

L'avviso è pubblicato:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale e/o sul quotidiano "Il Gazzettino";
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Art. 8

Il diritto di intervento alle assemblee è regolato dalle norme di legge. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea.

Art. 9

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro Consigliere designato dal Consiglio o, in difetto, dalla persona eletta dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario indicato nella persona del Direttore della Società ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa anche estranea alla Società.

Nel caso che sia richiesta la presenza del notaio, questi funge da Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altra sede purché in territorio italiano, nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

L'assemblea può anche svolgersi in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti al pari dei partecipanti intervenuti fisicamente e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, senza necessità che nel medesimo luogo si trovi pure il segretario della riunione.

Art. 10

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, secondo comma, del Codice Civile.

Spetta all'assemblea approvare le politiche di remunerazione da applicarsi agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti, agli intermediari ed ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

L'assemblea ordinaria potrà essere convocata inoltre ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta motivata richiesta - con conseguente indicazione degli argomenti da trattare - da uno o più Soci che dispongano dei quorum stabiliti dalla legge.

Art. 11

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.

Art. 12

Per la validità delle assemblee come pure per la validità delle loro deliberazioni valgono le norme di legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e da non più di undici membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea nell'eleggere il Consiglio determina il numero dei suoi componenti.

Nel caso di vacanza di uno o più seggi nel corso del triennio si procederà alla sostituzione ai sensi degli artt. 2385 e 2386 C.C..

L'assemblea può inoltre eleggere un Presidente onorario della Società qualora particolari meriti suggeriscano al Consiglio di Amministrazione di proporre la designazione. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Tutti gli Amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata dal Consiglio per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Ad essi spettano la rappresentanza legale e la firma sociale.

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano, nei limiti delle funzioni delegate, anche all'Amministratore Delegato se nominato.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali.

È inoltre facoltà del Consiglio attribuire la firma sociale, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore o ad altre persone designate dal Consiglio stesso fra i dipendenti della Società.

Il Consiglio può altresì conferire ai singoli consiglieri incarichi particolari come pure nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e ad litem e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di subdelega.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, nel Regno Unito o in Svizzera, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Qualora non venga ottemperato nel termine di un mese alle richieste di cui sopra, il Consiglio potrà essere convocato nella sede sociale dai Consiglieri richiedenti.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica all'indirizzo notificato alla Società, spedite a tutti i componenti del Consiglio ed a tutti i Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima, o in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima della data della riunione.

Il Consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito, pur in assenza delle suddette formalità, allorquando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti e di tale informazione rendano una formale attestazione scritta.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazioni, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti al pari di coloro intervenuti fisicamente e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, senza necessità che nel medesimo luogo si trovi pure il segretario della riunione.

Art. 16

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o, in loro assenza, dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito quando siano intervenuti la metà più uno dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale firmato da chi ha presieduto e dal Segretario. A tale funzione è delegato il Direttore della Società o, in caso di sua assenza o impedimento, una qualsiasi altra persona nominata dal Consiglio stesso all'inizio della riunione.

Art. 17

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

Tra l'altro il Consiglio di Amministrazione:

- a. esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società;
- b. attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato ed al Comitato Esecutivo definendone i limiti e le modalità di esercizio nonché la periodicità, di norma almeno quadrimestrale, con la quale gli organi delegati riferiscono al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- c. vigila sul generale andamento della gestione;
- d. esamina ed approva le operazioni aventi significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- e. riferisce tempestivamente, con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse; tali informazioni, se non fornite nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, sono oggetto di apposita relazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio;
- f. delibera l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative aventi carattere imperativo e non derogabile;

g. riferisce agli azionisti in assemblea.

Art. 18

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale, il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti dell'Art. 2381 C.C. le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da cinque membri ivi compresi di diritto il Presidente ed il Vicepresidente e, ove designato, l'Amministratore Delegato, determinando la durata del mandato, le funzioni ed i poteri.

Al Comitato Esecutivo possono essere attribuiti in tutto o in parte gli stessi poteri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quelli non delegabili.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione sostituire, in qualsiasi momento, i componenti elettivi del Comitato e modificare le attribuzioni allo stesso conferite.

Per la validità delle riunioni e per le conseguenti deliberazioni del Comitato Esecutivo, valgono le disposizioni di cui all'Art. 16 del presente statuto, *mutatis mutandis*.

Art. 19

Ai Consiglieri spetta un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, la quale potrà determinare anche i compensi spettanti ai consiglieri che siano anche componenti del comitato esecutivo, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà direttamente - sentito il parere del Collegio Sindacale - in merito all'attribuzione di un compenso al Presidente, al Vicepresidente ed ai consiglieri investiti di particolari cariche.

Spetta inoltre ai componenti il Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20

L'assemblea nomina un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra persone idonee allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto; in particolare essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, ed indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza, competenza e disponibilità di tempo, nonché rispettare gli specifici limiti al cumulo degli incarichi...

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dal presente Statuto depositate presso la sede legale della Società entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati in ordine progressivo.

Hanno diritto a presentare una lista il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari della percentuale minima prevista dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti per le società quotate.

I candidati alla nomina di sindaco devono depositare presso la sede della Società un'adeguata informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'attestazione con la quale ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabilito dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti per le società quotate.

Risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

La presidenza spetta al primo candidato della lista Sindaco effettivo.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale o almeno due membri dello stesso, può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.

Il funzionamento nonché i doveri e le responsabilità del Collegio sindacale sono determinati dalle norme di legge.

Il compenso spettante al Collegio Sindacale viene deliberato dall'assemblea in base alle norme di legge.

È ammessa la possibilità che le sedute del Collegio Sindacale si svolgano mediante audio-conferenza, video-conferenza o altro mezzo elettronico idoneo a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti al pari dei partecipanti intervenuti fisicamente e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, senza necessità che nel medesimo luogo si trovi pure il segretario della riunione.

BILANCIO

Art. 21

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22

È consentita la distribuzione di acconti di dividendo nel rispetto delle norme di legge.

Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio verranno così ripartiti:

- a. il 5% alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b. il residuo agli azionisti come dividendi salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Art. 23

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Società e sono accantonati in apposita voce.

SCIoglimento

Art. 24

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea delibererà le condizioni e le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori e ne fisserà i poteri e gli emolumenti.

Art. 25

Per quanto non è previsto dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti.

Modificazioni dello Statuto sociale

costituita nella forma di Società Mutua di assicurazioni in Belluno il 23 maggio 1961 con atto del notaio Adolfo Soccà in Belluno rep. n. 15530. Omologazione Tribunale Belluno del 03/06/1961 - Trascrizione Cancelleria Tribunale il 05/06/1961.

Modificazione del 27 giugno 1970

Repertorio n. 56718 notaio Adolfo Soccà in Belluno.

Omologazione Tribunale Belluno del 06/10/1970 - Trascrizione Cancelleria Tribunale il 07/10/1970.

Modificazione del 30 giugno 1984

Repertorio n. 21744 notaio Roberto Nunziata in Agordo.

Omologazione Tribunale Belluno del 17/07/1984 - Trascrizione Cancelleria Tribunale il 27/07/1984

Modificazione del 9 febbraio 1985

Repertorio n. 22757 notaio Roberto Nunziata in Agordo.

Omologazione Tribunale Belluno del 16/03/1985 - Trascrizione Cancelleria Tribunale il 28/03/1985

Modificazione del 18 giugno 1994

Repertorio n. 49494 e successiva modifica del 3 settembre 1994 repertorio 50671 notaio Pasquale Osnato in Belluno.

Omologazione Tribunale Belluno del 07/09/1994 - Trascrizione Cancelleria Tribunale il 15/10/1994

Modificazione del 17 giugno 1995

Repertorio n. 55219 notaio Pasquale Osnato in Belluno.

Omologazione Tribunale Belluno del 13/07/1995 - Trascrizione Cancelleria Tribunale il 07/08/1995

Modificazione del 30 dicembre 1998 – **Trasformazione in S.p.A.**

Repertorio n. 78208 notaio Pasquale Osnato in Belluno.

Omologazione Tribunale Belluno del 20/02/1999 - Deposito Registro Imprese Belluno il 03/03/1999

Modificazione del 18 dicembre 1999

Repertorio n. 85200 notaio Pasquale Osnato in Belluno.

Omologazione Tribunale Belluno del 12/01/2000 - Deposito Registro Imprese Belluno il 31/01/2000

Modificazione del 26 aprile 2001

Repertorio n. 94574 notaio Pasquale Osnato in Belluno.

Deposito Registro Imprese Belluno il 22/05/2001

Modificazione del 23 aprile 2003

Repertorio n. 56794 notaio Ruggiero Orlando in Belluno.

Deposito Registro Imprese Belluno il 09/05/2003

Modificazione del 26 aprile 2005

Repertorio n. 124918 notaio Pasquale Osnato in Belluno.

Deposito Registro Imprese Belluno il 03/05/2005

Modificazione del 22 novembre 2005

Repertorio n. 36385 notaio Armando Romano in Trento.

Deposito Registro Imprese il 25/11/2005

Modificazione del 23 aprile 2008

Repertorio n. 1325649 notaio Pasquale Osnato in Belluno.

Deposito Registro Imprese Belluno il 08/07/2008

Modificazione del 21 febbraio 2012

Repertorio n. 6720 notaio Guglielmo Giovanni Reina in Trento.

Deposito Registro Imprese Belluno il 28/03/2012

Modificazione del 22 aprile 2015

Repertorio n. 32734/9730 notaio Domenico Grasso in Belluno.
Deposito Registro Imprese Belluno il 24/04/2015

Modificazione del 20 marzo 2017

Repertorio n. 32722/12403 notaio Paolo Ziglio in Trento.
Deposito Registro Imprese Belluno il 08/05/2017

Modificazione del 3 luglio 2023

Repertorio n. 26547/18599 notaio Guglielmo Giovanni Reina in Trento.
Deposito Registro Imprese Belluno il 03/08/2023

Modificazione del 4 ottobre 2023

Repertorio n. 9863/6409 notaio Carlo Longi in Bolzano
Registrato a Bolzano il 17/10/2023 n. 20761 Serie 1T